



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 201 DATA COMUNICATO 24/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

Comunicazioni Segreteria.....	3254
Sospensione gare 26 aprile 2025 per esequie Santo Padre	3254
Minuto di raccoglimento	3254
PROGRAMMA GARE	3255
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3256
Comunicazioni S.G.S.	3263
Sistema di Qualità dei Club Giovanili.....	3263
Provincia di Perugia	3263
Provincia di Terni.....	3263
Provincia di Perugia	3264
Provincia di Terni.....	3265
Incontri Formativi S.G.S. Umbria	3266

Comunicazioni Segreteria

Sospensione gare 26 aprile 2025 per esequie Santo Padre

Si informa che, così come pubblicato con C.U. n. 446 della L.N.D., il Presidente Federale, condivise le indicazioni impartite dal Presidente del CONI, in attuazione del DPCM in data di ieri 22 Aprile 2025, comunica la **sospensione di ogni gara ufficiale** in programma **sabato 26 Aprile 2025**, giornata delle esequie del Santo Padre Francesco.

Minuto di raccoglimento

Come già comunicato con C.U. n. 198 del 22/04/2025, si ricorda che il Presidente Federale, raccogliendo l'invito del Presidente del CONI, ha disposto un **minuto di raccoglimento** prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma fino a domenica 27 Aprile, inclusi eventuali posticipi, in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre.

Oltre a ciò, in allegato è disponibile la comunicazione del Coni relativa alle **modalità di accompagnamento** del minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco, alle quali le Società sono invitate ad attenersi compatibilmente con la dotazione tecnologica dei vari impianti.

Nelle stesse gare le squadre indosseranno una fascia nera di **lutto al braccio**.

PROGRAMMA GARE

PROSSIMI TURNI

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NESTOR CALCIO	S.SABINA	R	27/04/2025 19:00	450 ANTISTADIO L. RICCI - MARSCIAN	MARSCIANO	ZONA IMPIANTI SPORTIVI
WOMEN GUALDO CALCIO	PERUGIA CALCIO SRL	R	27/04/2025 17:00	86 PARROC S.ANTONIO LOC. CERQUETO	CERQUETO DI GUALDO TADINO	VIA PIERETTI IDEALE

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMERINA 1950	NARNESE CALCIO	R	28/04/2025 16:15	250 COMUNALE LUGNANO IN TEVERINA	LUGNANO IN TEVERINA	VIA ORVIETO

UNDER 17 REGIONALE A1

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FONTANELLE	TERNI FOOTBALL CLUB	R	30/04/2025 16:30	322 PRIVATO M. MINELLI FONTANELLE	FONTANELLE DI GUBBIO	VIA FONTANELLE N.20

UNDER 15 REGIONALE A2

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUNIOR CARPINE MAGIONE	PONTEVALLECEPPI	R	27/04/2025 09:30	489 ANTISTADIO COM. MAGIONE /SINT	MAGIONE	VIA CONSOLINI

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL.D. AMC 98** IN MERITO ALLA GARA CEQUETO CALCIO - AMC 98 DISPUTATASI A GUALDO TADINO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ROCCHI ROBERTO PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara emerge che il calciatore Roberto Rocchi, nel corso di una *mass confrontation*, ha afferrato un avversario cingendogli il collo con l'avambraccio per una trentina di secondi, senza provocargli dolore o conseguenze dannose, come sottolineato anche dal Commissario di Campo.

Il gesto merita ovviamente adeguata sanzione, che tuttavia la Corte, tenuto conto dell'assenza di conseguenze, ritiene congruo contenere in sei giornate di squalifica.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Roberto Rocchi a sei giornate effettive di gara;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. CERQUETO CALCIO** IN MERITO ALLA GARA CEQUETO CALCIO - AMC 98 DISPUTATASI A GUALDO TADINO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 350,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE CAMPANA SAMUELE PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara emerge che il calciatore Samuele Campana, nel corso di una *mass confrontation*, dopo essere intervenuto in difesa di un compagno di squadra che era stato afferrato al collo da un avversario, ha spintonato quest'ultimo un paio di volte.

Tenuto conto del fatto che il Campana si è reso responsabile del gesto sopra descritto nel contesto di un intervento a favore del compagno di squadra che stava subendo un comportamento ingiusto, la Corte ritiene di poter fare applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., riducendo la squalifica inflitta dal G.S. a due giornate effettive di gara.

Quanto all'ammenda, irrogata dal G.S. per la partecipazione dei tesserati alla rissa provocata dai tesserati della squadra avversaria, si ritiene che l'entità della sanzione sia commisurata ai fatti e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Samuele Campana a due giornate effettive di gara; conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.P.D. VALDIPIERLE** IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE – SAN MARCO JUVENTINA F.C. DISPUTATASI A LISCIANO NICCONE IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE POGGIONI GIANLUCA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Non era presente il Direttore di gara seppur regolarmente convocato.

Dal referto arbitrale emerge inconfutabilmente il comportamento violento del calciatore Poggioni nei confronti di un calciatore avversario, circostanza peraltro non smentita dalla stessa società reclamante.

Considerati i fatti, si ritiene equo contenere la sanzione in tre giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 38 CGS.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Poggioni Gianluca a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **TAULANTET SOCIETA' SPORTI** IN MERITO ALLA GARA JUNIOR SANTA SABINA – Taulantet Società Sporti disputatasi a Santa Sabina il 13.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 194 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 1.000,00;**
- **UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE TARKO ELINOR FINO AL 30.04.2026;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE GALLASTRONI ROBERTO PER QUATTRO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE KAZIU MANUELE PER NOVE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito ai fatti avvenuti in occasione della gara Junior Santa Sabina - Taulantet Società Sporti, fatti peraltro sostanzialmente non contestati dalla stessa società reclamante. L'Arbitro stesso ha, peraltro, precisato che gli insulti e le minacce da parte del pubblico riconducibile alla società Taulantet Società Sporti sono cominciati appena dopo l'inizio della gara in assenza di qualsiasi apparente motivazione.

Ad avviso di questa Corte, le sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti della società e dell'allenatore sono da ritenere congrue e meritevoli di integrale conferma.

Per contro, si ritiene equo ridurre fino al 30.01.2026 la sanzione dell'inibizione a carico del Dirigente Tarko ed a sette giornate la sanzione della squalifica nei confronti di Karziu Manuele, atteso che in entrambi i casi i comportamenti non si sono concretizzati in un contatto fisico con il Direttore di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **riduce l'inibizione inflitta dal G.S. al Dirigente Tarko Elinor fino al 30.01.2026;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Karziu Manuele a sette giornate effettive di gara.**

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **A.D. SETTEVALLI PILA** IN MERITO ALLA GARA ELLERA CALCIO – SETTEVALLI PILA DISPUTATASI AD ELLERA IL 05.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ALUNNI BROZZETTI FRANCESCO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara emerge che il calciatore Francesco Alunni Brozzetti, a fine gara, si è avvicinato al Direttore di gara, stringendogli la mano con eccessivo vigore e pronunciando reiteratamente nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose; dopo la notifica dell'espulsione il calciatore si è tolto la maglia proseguendo nella condotta anzidetta.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che, tenuto conto della reiterazione, la sanzione sia commisurata ai fatti contestati, in ragione di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S. e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ELLERA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS SANGIUSTINO – ELLERA CALCIO DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CAPACCIO NICOLA PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Non era presente il Direttore di gara nonostante la rituale convocazione.

Sulla base del referto arbitrale emerge che il Capaccio ha pronunciato una espressione blasfema ed ha assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente ai minimi edittali del CGS, è congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Carlo Orlando

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

NEL RECLAMO PROEPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIS FOLIGNO** IN MERITO ALLA GARA SPORTING TERNI – VIS FOLIGNO DISPUTATASI A NARNI SCALO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 10.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PRATO CHRISTIAN PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara e da quanto riferito dall'Arbitro in sede di audizione, emerge che il calciatore Christian Prato ha spintonato un avversario che stava ostacolando la ripresa del gioco, facendolo cadere a terra; il giocatore colpito si è prontamente rialzato e ha proseguito il gioco senza conseguenza.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Christian Prato a tre giornate effettive di gara;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

Comunicazioni S.G.S.

Sistema di Qualità dei Club Giovanili

A seguito dell'aggiornamento della documentazione pervenuta dalle Società Sportive, si pubblica l'elenco aggiornato alla data del 22/04/2025 dei Club "Non Classificati".

Club "Non classificati"

(che hanno presentato il Modulo di presentazione del Settore Giovanile)

Provincia di Perugia

Delegazione di Città di Castello

- ASD CERBARA
- ASD PIERANTONIO SPORT

Delegazione di Foligno

- ACD BEVAGNA
- ASD M8 JUNIOR SPOLETO
- ASD S.ERACLIO
- ASD SPOLETO
- SSD BACIGALUPO

Delegazione di Perugia

- APD ACCADEMIA DON BOSCO
- ASD GIOVANILE ASSISI 2023
- ASD TORGIANO CALCIO
- ASD ARNA

Provincia di Terni

Delegazione di Terni

- SPORTING TERNI SRL

Club “Non classificati”

(che non hanno presentato il Modulo di presentazione del Settore Giovanile)

Provincia di Perugia

Delegazione di Città di Castello

- SSD SELCI NARDI
- ASD TIBERIS

Delegazione di Foligno

- ASD ATLETICO FOLIGNO
- ASD NOCERA UMBRA 2017
- ASD NORCIA 480
- ASD REAL DUCATO SPOLETO
- USD CASCIA
- POL. D. CITTA' DI NORCIA
- ASD FOLIGNO CALCIO A 5
- FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Delegazione di Gubbio

- ASD ATLETICO GUBBIO
- SSD CERQUETO CALCIO

Delegazione di Perugia

- ACD ACCADEMIA CALCIO BASTIA
- ASD CALCIO PALAZZO
- SCD GRIFONI
- ASD MONTEMORCINO
- FCD PASSIGNANO
- USD PONTE PATTOLI
- FCD REAL VIRTUS
- SF CAST. DEL LAGO ASD
- SP SANFATUCCHIO SG CLAGO
- UPD TUORO

Provincia di Terni

Delegazione di Orvieto

- GSD ROMEO MENTI
- SSD COLONIA

Delegazione di Terni

- GSD ALFINA FABRIZIO LUPI
- ARRONESE VALNERINA ASD
- ASD ATTIGLIANESE ACADEMY
- POL. D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI
- ASD CITTA' DI ORTE C5
- ASD DONBOSCO BOSICOCALCIO 1946
- ASD ORTANA CALCIO 1919
- USD OTRICOLI C.
- ASD PGS E BOSICO
- ASD REAL AVIGLIANO
- ASD REAL QUADRELLI
- ASD SAN GIOVANNI BOSCO TERNI
- ASD UMBRASABINA

Le Società che non hanno presentato il Modulo di Presentazione del Settore Giovanile per la Stagione Sportiva 2024/2025 incorrono nella sanzione di cui alla pagina 4 del CU SGS N°1 del 10/07/2024.

Incontri Formativi S.G.S. Umbria

Società: USD PIEVESE 1927

- Titolo: Sana alimentazione per i giovani atleti
- Tema incontro: Stile di Vita e Sana Alimentazione
- Data incontro: **28/04/2025** ora incontro: 17.30 presso: Stadio Serenella Baglioni a Città della Pieve
- Relatore: Dott.ssa Iulia Somu - Biologa nutrizionista

Società: ASD PONTEVALLECEPPI

- Titolo: 4°Incontro formativo: "La dieta del giovane atleta".
- Tema incontro: Stile di Vita e Sana Alimentazione
- Data incontro: **29/04/2025** ora incontro: 19.00 presso: Stadio comunale G. Borgioni - Via Isarco 12
- Relatore: Dr. Francesca Porfili - Dietista

Società: USD PIEVESE 1927

- Titolo: La comunicazione efficace
- Tema incontro: Le relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno della società sportiva
- Data incontro: **29/04/2025** ora incontro: 21.15 presso: Sala della Rocca Città della Pieve
- Relatore: Dott.ssa Stefania Bruni- Pedagogista specializzata in Pedagogia clinica

Società: SSD VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL

- Titolo: Regolamento di Gioco nelle specifiche categorie
- Tema incontro: Il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie; l'Auto arbitraggio e il Dirigente Arbitro
- Data incontro: **29/04/25** ora incontro: 19.00 presso: Sansepolcro, Via del Campo Sportivo, 1
- Relatore: Andrea Cravotta - Dirigente AIA C. Castello, ex Assistente di serie C

Società: SSD VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL

- Titolo: I principi del SGS
- Tema incontro: Il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie; l'Auto arbitraggio e il Dirigente Arbitro
- Data incontro: **30/04/25** ora incontro: 20.00 presso: Sansepolcro, Via del Campo Sportivo, 1
- Relatore: Paolo Valori - Allenatore Uefa A

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 24 APRILE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace